



Regolamento per il funzionamento dei mercati comunali e disciplina del commercio itinerante.

Titolo I

Disposizioni relative al funzionamento del mercato settimanale.

Art.1

Istituzione del mercato ed orario di vendita.

Il mercato settimanale si svolge ogni mercoledì nella via Martiri della Resistenza, N.1 posteggio Via Ogliastro, l'orario di vendita è previsto dalle ore 7,30 alle ore 14,00.

Lo spostamento può essere operato solo per motivi di pubblico interesse, di ciò l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato, due settimane prima dello stesso.

Restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

La giornata di mercato, se ricade in un giorno festivo, può essere posticipata al giorno dopo con lo stesso orario di vendita del mercoledì.

Art.2

Controllo e vigilanza sul funzionamento del mercato settimanale.

La direzione del mercato è affidata all'ufficio amministrativo, che vi provvederà, con propri funzionari.

Art.3

Strutturazione del mercato.

Il mercato di Via Martiri della Resistenza e della Via Ogliastro è formato da n°16 posteggi di cui, 3 destinati ai produttori locali, 1 da destinare al commercio equo e solidale od alle iniziative solidali.

I 12 posteggi rimanenti verranno assegnati per specializzazioni merceologiche, secondo il seguente schema:

- Casalinghi.
- Alimentari e vini.
- Frutta e verdura.
- Salumi e formaggi.
- Merceria.

- Audiovisivi.
- Articoli per la riproduzione visiva e sonora.
- Articoli per il tempo libero e lo sport.
- Calzature ed articoli in pelle e cuoio.
- Accessori di abbigliamento e biancheria intima.
- Abbigliamento, confezioni, maglieria e camiceria.
- Stoffe, tendaggi lineari e corredi.
- Fiori recisi e piante.

L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti, per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall'art.4 del D.lgs. N°228/01.

Per imprenditore agricolo s'intende quello professionale, singolo od associato, di cui all'art.1 del D.L 85. 29 Marzo 2004, n°99 e dell'Art.1 del D.lgs. 27 Maggio 2005, n°1.

Art.4 Concessione dei posteggi del mercato settimanale.

L'autorizzazione e la concessione del posteggio vengono rilasciate dal responsabile dell'ufficio amministrativo.

L'assegnazione sarà effettuata tenendo conto dell'anzianità di mercato degli operatori all'interno della specializzazione di appartenenza.

La concessione dei posteggi viene fatta per dieci anni.

Essa dovrà contenere:

- Generalità del richiedente o della società.
- Copia dell'autorizzazione o della Duap relativa all'avvio del commercio su aree pubbliche.
- Numero del posteggio richiesto.
- Numero e data di iscrizione R.E.C e registro ditte.
- Partita IVA;
- Codice fiscale.
- Specializzazione merceologiche.
- Indirizzo e recapito telefonico.

Art.5 Superficie dei posteggi.

La superficie dei posteggi è stabilita come segue:

- Alimentari, fino a un massimo di 16m².
- Ortofrutta, fino a un massimo di 16m².
- Casalinghi, merceria, etc., fino a un massimo di 16m².
- Confezioni, maglieria, etc., fino a un massimo di 16m².

Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 1,00 di larghezza.

Art.6

Procedure nell'assegnazione dei posteggi.

Il posteggio deve essere gestito direttamente dal concessionario o da un proprio rappresentante legale.

- L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.
 - I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente. Durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, dando priorità all'orario d'arrivo.
 - Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati ad imprenditori agricoli.
 - In assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali spazi viene effettuata con le modalità di cui al precedente comma.
 - La stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.
 - Possono inoltre, partecipare a dette assegnazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
 - In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee.
 - Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico.
- Può altresì consentire il cambio di posteggio con un altro.

Art.7

Posteggi destinati ai produttori agricoli.

Una parte della superficie del mercato, anche in ampliamento, così come previsto dall'art.3 e come precisato nei precedenti articoli, sarà assegnata agli agricoltori che esercitano l'attività di alienazione dei loro prodotti, ai sensi della legge 9/2/1963, n.59 e successive modifiche ed integrazioni.

Dell'art.4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, c.d. "Legge di orientamento per il settore agricolo".

Del D.Lgs 29 marzo 2004, n.99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", ed a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.38.

Art.8

Perdita del posteggio.

Qualora il concessionario, od il proprio rappresentante legale, non sia presente entro le ore 8,30 nell'area destinata al mercato settimanale, perderà per la giornata il diritto al posteggio.

Al fine di garantire l'equilibrio del mercato, ed una migliore funzionalità dello

stesso, i posteggi residui vacanti saranno assegnati, per quella sola giornata di mercato, agli aspiranti che sono in regola con le vigenti leggi, e trattino gli stessi generi del concessionario assente.

L'occupazione del posteggio non potrà avvenire prima delle ore 8,30, previo pagamento della tassa prevista.

Gli operatori aspiranti "spuntisti", dovranno richiedere l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco di competenza entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, con le modalità previste dagli artt. 4 e 6.

Art.9

Tassa occupazione suolo aree pubbliche.

L'occupazione del posteggio è subordinata al pagamento della T.O.S.A.P e dalla T.A.R.I con scadenza trimestrale e cioè, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.

La tassa verrà stabilita con successivo atto di delibera di giunta.

Coloro che evadessero detto pagamento saranno passibili di sanzioni a norma delle vigenti disposizioni di Legge, senza pregiudizio per l'eventuale allontanamento dal mercato stesso.

Art.10

Obblighi e divieti nel tenere il posteggio.

L'occupazione del posteggio è subordinata ai seguenti obblighi:

- Sgombrare l'area di mercato entro l'orario stabilito.
- Mantenere i prodotti entro gli spazi delimitati.
- Avere a disposizione l'Autorizzazione e la Concessione in originale o copia conforme e le bollette di pagamento della T.O.S.A.P.
- Osservare scrupolosamente le Leggi ed i Regolamenti in vigore, con particolare riferimento a quelli in materia sanitaria.
- Tenere esposti i prezzi delle merci poste in vendita.
- Avere un comportamento dignitoso ed onorevole.

L'occupazione del posteggio è altresì subordinata ai seguenti divieti:

- Occupare più spazio di quanto assegnato.
- Arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi.
- Sporcare il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.
- Usare megafoni, altoparlanti od altro mezzo di amplificazione sonora.
- Schiamazzare al fine di richiamare acquirenti.

Art.11

Cessione del posteggio

Non è consentita la concessione parziale del posteggio.

Lo stesso può essere ceduto solo unitamente all'azienda commerciale, complesso dei beni compresi, ed a condizione che il subentrante acquisisca i titoli del cedente, compresa l'anzianità di frequenza.

È consentito il trasferimento in gestione del posteggio con le modalità previste dal comma precedente.

Art.12 Decadenza del diritto al posteggio

L'assenza ingiustificata per tre mesi (pari a 12 settimane) in un anno solare è pena di decadenza della concessione di posteggio.

Art. 13 Assegnazione di posteggi vacanti

I posti resisi vacanti definitivamente, saranno concessi a quanti ne faranno richiesta, presentando istanza in carta libera, ed allegando i seguenti documenti:

- Generalità del Richiedente o della Società.
- Copia autorizzazione o della Duap relativa all'avvio del commercio su aree pubbliche.
- numero del posteggio.
- numero e data di iscrizione R.E.C e registro ditte.
- Partita I.V.A.
- Codice Fiscale.
- Specializzazione merceologiche.
- Indirizzo e recapito telefonico.

Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Essa dovrà pervenire mediante raccomandata A.R.

Il Responsabile del servizio darà risposta nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della stessa.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione Comunale, la domanda si intende accolta.

Art.14 Divieto di esercizio di commercio su aree pubbliche in spazi diversi.

È vietato espletare l'esercizio del commercio su aree pubbliche diverse da quelle destinate al mercato, anche se, nell'ambito del mercato non vi fosse più disponibilità di posteggio.

L'esercizio del commercio in forma itinerante si dovrà svolgere secondo le modalità previste negli articoli successivi.

Art.15 Trasferimento del mercato

Nel caso di trasferimento del mercato, restano in vigore le concessioni di posteggio, il numero delle autorizzazioni e dei corrispettivi posteggi, suddivise per settore merceologico e secondo quanto previsto nell'art.4 del presente Regolamento.

Art.16 **Raccolta dei rifiuti**

Il Comune, di concerto con il Servizio Tecnico della XIII Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo e la Ditta aggiudicataria del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, doterà l'area mercatale di idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Sarà a carico dei concessionari l'obbligo di procedere alla differenziazione dei rifiuti e al conferimento degli stessi negli appositi contenitori, messi a disposizione per la giornata di svolgimento del mercato settimanale.

Sarà inoltre cura del concessionario il mantenimento della pulizia e del decoro dell'area oggetto di concessione, che al termine del mercato, dovrà essere libera da qualsiasi tipo di rifiuto prodotto.

La Tarsu dovrà essere corrisposta congiuntamente con le modalità previste nel Regolamento Comunale per la sua applicazione.

Art.17 **Osservanza di altre normative**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare tutte le Leggi e Decreti che regolano la materia, nonché i Regolamenti Comunali vigenti.

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si richiama a quanto disposto dalle seguenti leggi e/o Decreti:

- L.R. 18 maggio 2006, n.5 – Disciplina generale delle attività commerciali.
- Legge 28 marzo 1991 n.112 e proprio regolamento di esecuzione.
- Legge 1 marzo 1995 n.18.
- Legge 8 gennaio 1996 n.2.
- Legge 9/2/1963, n.59.
- Art. 4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n.228, c.d. "Legge di orientamento per il settore agricolo".
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.38."

Art. 18 **Validità delle autorizzazioni e delle graduatorie vigenti**

Tutte le concessioni rilasciate per i posteggi previsti nel mercato settimanale mantengono la loro validità.

È altresì confermata la validità delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art.19 **Doveri del Concessionario**

Il Concessionario dovrà gestire direttamente il posteggio e potrà farsi sostituire

solo da un proprio rappresentante legale.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 10 dovrà inoltre:

- Pagare nei modi e nei termini previsti la T.O.S.A.P. e la T.A.R.I.
- Occupare solo lo spazio assegnato in concessione.
- Stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2.
- Mantenere pulita l'area di concessione, libera da ingombri e dai rifiuti prodotti.
- Non piantare chiodi, legare corde, funi o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi e alle facciate dei caseggiati vicini.
- Non concedere a terzi, totalmente o parzialmente il posteggio.
- Giungere con congruo anticipo nell'area di mercato, facilitando il compio della rilevazione e del conseguente sorteggio dei posti vacanti.

Art.20

Sanzioni per l'inosservanza del Regolamento

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento, sarà multato ai sensi delle vigenti normative, senza pregiudizio per l'eventuale allontanamento dal mercato stesso.

Titolo II

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche

Art. 21

Disposizioni generali sul commercio itinerante

L'attività in forma itinerante può avvenire previa concessione del nulla- osta da richiedere con le stesse modalità di cui al precedente art.4, specificando, in sostituzione del numero di posteggio, la forma di vendita. I giorni della settimana in cui è consentito l'esercizio del commercio itinerante sono il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato.

Gli operatori itineranti sono altresì tenuti a rispettare quanto segue:

- Non sostare nello stesso sito per oltre 15 minuti;
- Osservare, fra due soste, la distanza non inferiore a 100 metri;
- Non sostare in prossimità di crocevia;
- Non arrecare intralcio alla viabilità;
- Osservare i divieti di carattere igienico sanitario;
- Non usare megafoni, altoparlanti, altri mezzi di amplificazione sonora in orari compresi tra le ore 0,00 e le ore 8,00, tra le ore 12,30 e le ore 16,00, tra le ore 19,30 e le ore 24,00.

Si fa altresì divieto di sostare nelle vicinanze di scuole, banche, uffici postali, gioiellerie, armerie, ospizi, ospedali, caserme e luoghi di cura.

La distanza non dovrà comunque essere inferiore ai 100 metri da detti luoghi.

Al fine di non creare intralcio alla circolazione stradale ed onde consentire le

opportune verifiche sulla regolarità amministrativa dell'esercizio del commercio itinerante, la sosta temporanea di mezzi dei commercianti itineranti è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Art.22

Disposizioni particolari per il commercio itinerante di generi alimentari

Il commercio itinerante di generi alimentari si svolge nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunitarie in materia sanitaria oltrechè dei Regolamenti Comunali che disciplinano il traffico, la pubblicità sonora, la viabilità veicolare e pedonale e l'igiene e la sanità pubblica.

L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico – sanitarie.

Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono quelli stabiliti dal Ministero della Salute con apposita ordinanza.

Il commercio itinerante di frutta e verdura e di altri generi alimentari deve avvenire nel rispetto delle ulteriori seguenti modalità:

- La vendita non può avvenire con le modalità porta a porta.
- I giorni della settimana in cui è consentito l'esercizio del commercio itinerante di frutta e verdura e altri generi alimentari sono il martedì ed il venerdì.
- I venditori itineranti di frutta e verdura e di altri generi alimentari devono esporre i prezzi delle loro merci, devono utilizzare idonee attrezzature mobili, devono indossare dei guanti idonei dal punto di vista igienico- sanitario.
- Gli automezzi adibiti al trasporto ed alla vendita itinerante di frutta e verdura e di altri generi alimentari, durante le operazioni di vendita, non debbono essere lasciati in moto per evitare l'emissione di fumi di scarico.
- Al fine di non arrecare disturbo alle Scuole, agli Uffici Pubblici, alle strutture sanitarie ed alla pubblica quiete, è fatto assoluto divieto per i venditori ambulanti, di utilizzare megafoni o altri strumenti di amplificazione sonora nei pressi delle predette strutture od in orari non compatibili con il riposo delle persone.
- Al fine di non creare intralcio alla circolazione stradale ed onde consentire le opportune verifiche igienico-sanitarie da parte del competente servizio della ATS, Distretto Sanitario di Isili.
- La sosta temporanea di mezzi dei venditori ambulanti di frutta e verdura e di altri generi alimentari è consentita dalle 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 del martedì e del venerdì.

Art.23

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente previsto in esso, si rimanda alla normativa regionale e nazionale in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Per quanto riguarda la vendita itinerante di prodotti ortofrutticoli da parte di imprenditori iscritti all'Albo Imprenditori Agricoli a Titolo Principale, le modalità di esercizio verranno stabilite di volta in volta nel provvedimento di concessione, sulla base di elementi che possono anche essere legati alla stagionalità dei prodotti ed alla loro particolarità.

Titolo III

Disposizioni relative allo svolgimento della mostra-mercato mensile

Art.24

Istituzione del mercato mensile ed orario di vendita

La mostra-mercato si svolge ogni prima domenica di ogni mese nella via Martiri della Resistenza e n.1 posteggio nella via Ogliastro.
L'orario di vendita va dalle ore 8,30 alle ore 20,00.
Lo spostamento può essere operato solo per motivi di pubblico interesse.
Di ciò, l'Amministrazione dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato due settimane prima dello stesso.
Restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

Art.25

Controllo, Vigilanza e Strutturazione

La direzione della mostra-mercato è affidata all'ufficio Amministrativo, che vi provvederà, con propri funzionari.

Nella stessa possono essere scambiati o commercializzati:

- verdure e ortaggi spontanei o selvatici (o erbe o piante selvatiche o spontanee commestibili o alimurgiche)
- oggetti di artigianato;
- cose vecchie e usate;
- oggettistica antica;
- fumetti;
- libri;
- stampe;
- oggetti da collezione;
- oggetti di antiquariato;
- modernariato.

I posteggiatori occupano l'area in base all'ordine di arrivo, con una distanza minima di mt. 1,00 tra un posteggio e l'altro.

In caso di edizione straordinaria in località diversa da quella stabilita, nella deliberazione della Giunta Comunale verrà stabilito il numero e la dislocazione dei posti da assegnare.

Art.26
Concessione dei posteggi del mercato mensili

L'autorizzazione e la concessione del posteggio vengono rilasciate dal Responsabile dell'ufficio amministrativo.

Gli operatori che, eventualmente, si presentassero dopo le 8,30, potranno essere ammessi a partecipare solo in presenza di posteggi liberi non assegnati. Non saranno ammessi espositori non in possesso di autorizzazione.

I Soggetti che possono essere autorizzati sono i venditori non professionali, che in modo del tutto sporadico e occasionale effettuano attività di mostra e di vendita di oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati e rientranti inoltre negli oggetti della mostra-mercato (la non professionalità viene attestata dal soggetto medesimo mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da schema allegato al presente regolamento).